

# STATUTO SOCIALE



Associazione Ornitologica Cesenate





ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA CESENATE

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

ART. 1 - E' costituita, con sede in Cesena, un'associazione culturale tra allevatori e cultori di uccelli in genere denominata "ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA CESENATE", in sigla "A.O.C."


ART. 2 - La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3 - L'associazione è indipendente, apolitica, apartitica. Essa è aderente alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.).

ART. 4 - L'Associazione Ornitologica Cesenate non ha scopo di lucro e si propone di riunire gli allevatori e gli amatori degli uccelli che possono essere allevati in cattività, per incoraggiarne l'allevamento e migliorarne la qualità. Essa si propone inoltre di promuovere e sostenere attività e progetti sui temi della tutela e dello sviluppo delle risorse faunistiche, ambientali, territoriali e naturalistiche.

ART. 5 - Per raggiungere i propri scopi l'associazione:


- a) organizza ogni anno, nei mesi adatti, un'esposizione di allevamento per "novelli" e per gli uccelli che hanno sorpassato l'anno di età, sia a carattere provinciale, interregionale e nazionale, previo il benessere della



F.O.I., e anche internazionale, ottenendo i relativi permessi dalle autorità competenti;

- b) organizza conferenze, seminari, convegni, mostre ed esposizioni;
- c) gestisce sedi espositive temporanee o permanenti e oasi naturalistiche, anche in convenzione con enti pubblici o privati;
- d) provvede alla gestione della sede sociale, con eventuale punto di ristoro per i soci;
- e) pubblica bollettini, riviste, libri o altri supporti mediatici (testo, audio e video) resi possibili dal progresso tecnologico;
- f) collabora con le scuole di ogni ordine e grado, con l'Università e con gli altri istituti scientifici per la realizzazione di attività culturali;
- g) promuove e gestisce attività formative per il personale dedito all'educazione naturalistica dei giovani, sia in ambito scolastico che extra scolastico;
- h) compie qualunque attività mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile o opportuna e consentita dalle vigenti leggi.

L'associazione potrà aderire anche ad enti di promozione culturale e sociale di cui alla L. 383/2000; potrà collaborare con gli enti pubblici e privati aventi finalità



uguali o simili alle proprie, operanti sia in Italia che all'estero.

ART. 6 - Allo scopo di cementare viepiù i vincoli di amicizia e fraternità fra i soci, l'associazione potrà indire riunioni a carattere culturale (con particolare riferimento agli scopi cui l'associazione stessa tende), artistico e ricreativo.

L'associazione curerà inoltre di costituire una biblioteca ornitologica che, secondo le norme che verranno stabilite, funzionerà per i soci.


ART. 7 - L'associazione curerà di assecondare, nei limiti del possibile, le richieste di ogni singolo socio tendenti a favorire l'attività in campo ornitologico.

A tale scopo il Consiglio Direttivo dovrà costituire nel proprio seno e nell'interesse dei soci che vi collaboreranno, una sezione di informazioni, raccogliendo in uno schedario gli indirizzi di tutti gli allevatori e ditte esistenti che, per la loro attività ornitologica, possono interessare i soci, ed uno schedario riguardante le razze allevate da ogni singolo socio.

## TITOLO II

### DEI SOCI

ART. 8 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a dodici.



Possono essere soci dell'associazione tutte le persone, maggiorenni o minorenni, e gli enti che condividano le finalità dell'associazione, senza alcun tipo di discriminazione.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'assemblea di nominare soci onorari le persone che si siano particolarmente distinte nelle attività indicate negli artt. da 4 a 7.

L'assemblea può prevedere la divisione dei soci in categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della tessera sociale. Sono espressamente esclusi i soci temporanei.

ART. 9 - Chi intende partecipare all'associazione deve presentare una domanda scritta indirizzata al Presidente con i propri dati e con l'impegno di attenersi alle regole previste dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali. Per i soggetti minorenni la domanda è firmata da uno dei genitori. La domanda dovrà essere controfirmata da due soci presentatori, rimarrà esposta nella sede sociale per la durata di 15 giorni ed ogni socio potrà presentare osservazioni circa l'ammissione o meno. Decorso detto termine la domanda viene esaminata dal Consiglio Direttivo. Nel caso essa venisse respinta, con motivazione, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà l'assemblea ordinaria dei soci, nella sua prima



convocazione utile, salvo sempre il diritto di ricorrere al giudice nei casi e modi previsti dalla legge.

Salvo contraria delibera dell'assemblea, l'iscrizione si intende fatta per l'anno sociale in corso e si intende prorogata di anno in anno se non intervengono dimissioni, decadenza o esclusione.


ART. 10 - I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dal sodalizio, secondo le modalità eventualmente stabilite con regolamento interno.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per i soci maggiorenni il diritto di elettorato attivo e passivo per gli organi direttivi dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ART. 11 - I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera sociale annuale, delle eventuali quote contributive differenziate previste in relazione alle attività del sodalizio, delle eventuali tasse di ammissione una tantum deliberate dagli organi sociali;


- 
- b) a pagare i contributi federali nella misura che verrà stabilita dalla F.O.I.;
  - c) ad anellare i propri soggetti allevati con anellini distribuiti dalla F.O.I. nella misura prescritta per le diverse razze;
  - d) essere iscritti nel Registro Nazionale Allevatori della F.O.I.;
  - e) astenersi dal partecipare a manifestazioni ornitologiche non riconosciute dalla F.O.I.;
  - f) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

La quota sociale non è trasmissibile a terzi, nemmeno in caso di morte, e non è rivalutabile. I soci hanno diritto di prendere visione delle delibere assembleari e dei bilanci.

ART. 12 - Il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno sociale in corso, salvo diverso accordo.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso. I soci si intendono morosi decorsi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo.





L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentano dissidi tra i soci.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti, consentendo facoltà di replica. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge.

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.


L'attività prestata dai soci a favore del sodalizio si intende sempre volontaria e gratuita, salvo diverso accordo risultante da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

### TITOLO III

#### RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13 - L'associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati, nel tipo, ammontare e periodicità stabilite dagli organi sociali;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al

- 
- sostegno di specifici e documentati programmi realizzanti  
nell'ambito dei fini statutoari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sagre e sottoscrizioni anche a premi;
  - i) altre entrate compatibili con le finalità del sodalizio.

E' vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

#### TITOLO IV

#### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO



ART. 14 - L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio consuntivo, che dovrà essere redatto con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto, assieme al bilancio preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro la fine del mese di aprile. Il bilancio consuntivo comprende la situazione patrimoniale.

Tanto il bilancio preventivo quanto il bilancio consuntivo dovranno essere esposti all'albo sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea in modo che i soci possano esaminarli.

Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo dovranno essere accompagnati dalla relazione dei Revisori dei Conti.

#### TITOLO V

#### ORGANI SOCIALI

ART. 15 - Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 16 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta

all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, allo scopo di:

- a) eleggere ogni due anni il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Proviviri;
- b) discutere e approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) approvare il programma delle iniziative;
- d) deliberare l'esclusione dei soci;
- e) deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di:

- a) deliberare l'eventuale scioglimento dell'associazione;
- b) discutere e approvare le modifiche al presente statuto.

L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea.

ART. 17 - L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera o fax indirizzata a tutti i soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni; l'avviso sarà inoltre affisso nella sede sociale. L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può validamente deliberare anche in mancanza

dell'avviso, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga. In tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, ancorchè non indicato nell'ordine del giorno.

Art. 18 - L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria convocata per discutere lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio deve deliberare con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

ART. 19 - Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ogni socio, che non sia amministratore, può ricevere non più di tre deleghe. I soci minorenni sono rappresentati da uno dei genitori.

Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano,

salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

ART. 20 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice-presidenti, iniziando dal più anziano d'età, o, in caso di loro assenza, dalla persona designata dai partecipanti, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorchè assenti, astenuti o dissenzienti.

Art. 21 - L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 7 a 11 membri, tutti eletti tra i soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente, due Vice- Presidenti, un segretario ed un cassiere.

Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In mancanza il Consiglio convocherà un'assemblea dei soci per eleggere i membri mancanti. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.



Non possono essere eletti coloro che, pur essendo allevatori, esercitano il commercio in campo ornitologico, acquistando e rivendendo soggetti altrui.

ART. 22 - Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o fax con un preavviso di almeno 8 giorni. In caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con telegramma o fax con un preavviso di almeno 2 giorni.

Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Presidente ed i consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle deliberazioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo.

ART. 23 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea. Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, soci o non soci, in grado di

contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo di deliberare:

- a) sui programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sulla ammissione, recesso, decadenza dei soci;
- c) sull'organizzazione dell'esposizione annuale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

ART. 24 - Le cariche sociali sono coperte a titolo gratuito.

Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo compete il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro mandato, secondo modalità da stabilire con apposito regolamento interno.

ART. 25 - Il Presidente promuove e coordina l'attività del Consiglio Direttivo, ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.



Il Presidente nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

In caso di prolungata malattia o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice - Presidente.

ART. 26 - Il consigliere con delega di cassiere gestisce le entrate e le uscite come deliberate dall'assemblea e dal Consiglio, controlla la riscossione delle quote, cura la tenuta del registro delle quote sociali e del libro dei beni patrimoniali. E' responsabile dei fondi sociali.

ART. 27 - Il consigliere con delega di segretario provvede al disbrigo della corrispondenza d'ufficio, alla tenuta del registro protocollo, invia le convocazioni del Consiglio e dell'Assemblea, compila i verbali, compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci, degli allevatori nazionali ed esteri ed il registro di distribuzione anellini.

ART. 28 - Il Collegio Dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall'assemblea tra i soci in regola col pagamento delle quote sociali, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, verifica la corrispondenza del bilancio con le scritture contabili e allega una propria relazione al bilancio consuntivo.

ART. 29 - Il Collegio dei Proviviri si compone di tre membri nominati dall'assemblea tra non soci.

I Proviviri durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Proviviri dovrà dirimere le eventuali controversie che sorgessero tra i soci e società per affari inerenti la società, giudicano circa le espulsioni dei soci qualora ne vengano investiti dalle parti, deliberano e giudicano quali arbitri amichevoli compositori.

ART. 30 - In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

ART. 31 - Per quanto qui non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alle altre leggi vigenti in materia.

*Trande*

*Borsalben*



*Agenzia delle Entrate*  
Ufficio di Cesena

14 MAR. 2005 N° 1419  
ALLEGATO N° 1  
IL DIRETTORE

3 18